

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

ART. 1) DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 e seguenti e, in particolare, degli artt. 20 e seguenti del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), è costituita un'associazione sotto la denominazione "**SOS ARCHIVI ETS**".

L'acronimo ETS deve essere adoperato negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazioni al pubblico una volta effettuata l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS). Prima di tale momento, non avendo l'associazione ancora assunto la qualifica di Ente del Terzo Settore ai fini dell'applicazione del Codice del Terzo Settore, tale acronimo non può essere adoperato.

Il presente statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati all'organizzazione ed all'attività dell'associazione.

ART. 2) SEDE

La sede dell'associazione è stabilita in Roma (RM), Viale Giuseppe Mazzini n. 11.

L'organo di amministrazione ha facoltà di istituire o sopprimere uffici direzionali ed operativi, filiali, succursali, agenzie ed unità locali, comunque denominate.

ART. 3) SCOPO ED ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, l'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui alle lettere f) ed i) del predetto art. 5, comma 1, e precisamente:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al più volte citato art. 5 del Codice del Terzo Settore.

Più precisamente l'associazione esercita le seguenti attività di interesse generale:

- aumentare la consapevolezza del rischio negli archivi, nelle biblioteche e nei musei, anche attraverso l'adozione di metodologie e strumenti di prevenzione condivisi, in particolare nelle fasi pre e post evento dannoso o calamitoso;
- fronteggiare i rischi ambientali (eventi sismici, alluvioni, incendi, attentati, cedimenti strutturali), avendo come

obiettivo principale il recupero del patrimonio archivistico documentale e librario;

- sviluppare soluzioni innovative e prodotti per la stesura di piani di sicurezza ed emergenza (PSEM) sempre nell'ambito di archivi, biblioteche e musei;
- elaborare e promuovere progetti di digitalizzazione e valorizzazione di archivi, biblioteche e musei;
- organizzare un Comitato tecnico-scientifico e dei gruppi di lavoro con la partecipazione attiva di soggetti pubblici e privati, per l'approfondimento dei temi e degli aspetti legati ad una corretta diffusione della prevenzione e della cultura del rischio negli archivi, nelle biblioteche e nei musei;
- sviluppare e promuovere attività informative e di comunicazione sulla prevenzione e sulla cultura del rischio negli archivi, nelle biblioteche e nei musei in occasione di seminari, manifestazioni, convegni, workshop o altro;
- diffondere particolari misure di prevenzione dei rischi negli archivi, nelle biblioteche e nei musei mirate ad una corretta gestione delle emergenze in coordinamento con le principali organizzazioni di supporto.

L'associazione può svolgere le proprie attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell'ambito e nei limiti degli scopi statutari.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017, l'associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dall'organo di amministrazione.

Ai sensi degli artt. 17 e seguenti del decreto legislativo n. 117 del 2017, l'associazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni di volontari e lavoratori subordinati.

ART. 4) DURATA

L'associazione è contratta a tempo indeterminato.

Ogni associato potrà recedere dall'associazione, secondo quanto previsto dall'art. 12 dello statuto.

TITOLO II

PATRIMONIO ED ENTRATE

ART. 5) PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio iniziale dell'associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'associazione stessa.

L'associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:

- il percepimento della quota annuale;
- gli apporti degli associati diversi da quelli specificamente destinati ad incremento del patrimonio dell'associazione;
- le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni te-

stamentarie) di soggetti diversi dagli associati non specificamente destinate ad incremento del patrimonio dell'associazione;

- i redditi derivanti dal patrimonio dell'associazione;
- gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'associazione.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'associazione può porre in essere attività od iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, l'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione può ottenere prestiti, fruttiferi o infruttiferi di interessi, dagli associati.

TITOLO III

ASSOCIATI

ART. 6) REQUISITI, CONDIZIONI E CATEGORIE

L'associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di associato ogni soggetto che, soddisfacendo le condizioni appresso indicate, ne faccia domanda dichiarando di condividere le finalità che l'associazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - ad osservare lo statuto, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e i regolamenti dell'associazione nonché la normativa applicabile.

Il numero degli associati è illimitato e variabile.

Possono essere associati i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nonché altri enti del terzo settore, che condividono le finalità dell'associazione e soddisfano le seguenti condizioni:

a) essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

* essere un responsabile o addetto d'archivio o biblioteca;

* essere un responsabile o addetto della sicurezza di un'impresa od un ente;

* essere uno studioso della materia dell'archiviazione dei documenti, della gestione delle biblioteche o in materie comunque correlate;

* essere un soggetto che opera con professionalità nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), in particolare nel settore della gestione, archiviazione e conservazione dei documenti e biblioteche;

* essere un soggetto che opera con professionalità nei settori della digitalizzazione e valorizzazione di archivi e biblioteche, del restauro, della logistica, della sicurezza (dispositivi antincendio), dell'igiene negli ambienti di lavoro, delle attrezzature fisse e mobili per archivio e bi-

biblioteche e similari;

b) essere di buona condotta morale;

c) non avere riportato condanne ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

d) non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;

e) non essere interdetti, inabilitati o assoggetti ad amministrazione di sostegno;

f) non essere falliti e non avere subito od avere in corso procedure concorsuali;

g) non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;

h) essere in regola con la normativa antimafia.

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti alle lettere da b) ad h) dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti ed agli amministratori.

Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

1) fondatori: sono gli associati che sono intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione;

2) benemeriti: sono gli associati che danno lustro all'associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti ovvero che effettuano apporti ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo;

3) promotori: sono gli associati che sono promotori delle attività e delle iniziative legate alla ricerca scientifica ed all'approfondimento dei temi tecnici, in collaborazione con il Comitato tecnico-scientifico.

4) ordinari: sono gli associati diversi dai precedenti.

ART. 7) AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo di amministrazione una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;

- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;

- la dichiarazione comprovante il soddisfacimento delle condizioni previste dal precedente articolo del presente statuto;

- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali ed ai regolamenti esistenti.

L'organo di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla

domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo di amministrazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

ART. 8) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
- agire ai sensi dell'art. 2409 del codice civile, alle condizioni poste dall'art. 29 del decreto legislativo n. 117 del 2017;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017.

ART. 9) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione.

Ogni associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'associazione, al versamento all'associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal consiglio direttivo (la "quota annuale").

ART. 10) DIVIETO DI TRASFERIMENTO DELLA QUALITÀ' DI ASSOCIATO INTER VIVOS

La qualità di associato non può essere trasferita per atto tra vivi.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALITÀ' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione e causa di morte.

ART. 12) RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statu-

to, ogni associato può recedere *ad nutum* dall'associazione, dandone comunicazione, con un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'organo di amministrazione.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio in corso. Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di membro dell'organo di amministrazione ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che abbiano receduto non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

ART. 13) ESCLUSIONE

L'associato può essere escluso dall'associazione per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;
- l'aver posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'aver subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'assemblea, non computandosi nel quorum l'associato della cui esclusione si tratta.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo di amministrazione, all'associato escluso, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.).

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di membro dell'organo di amministrazione ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazio-

ne.

L'associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di associato a causa della deliberazione di esclusione.

ART. 14) MORTE DEL SOCIO

La qualità di associato non può essere trasferita per causa di morte.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

ART. 15) ASSEMBLEA

L'assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli associati.

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge ed il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo di amministrazione sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la deliberazione sull'esclusione degli associati;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

ART. 16) DIRITTO DI VOTO

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

ART. 17) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata da ciascun amministratore disgiunta-

mente con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo di amministrazione.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale competente.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi a esso eventualmente audio o video collegati;
 - la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
 - le materie all'ordine del giorno;
 - le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.
- Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo di amministrazione e l'organo di controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 18) QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli associati;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati che vi intervengano.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, in proprio o per delega.

Le modificazioni del presente statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione sono adottate con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

ART. 19) TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

Può essere disposta la trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500-octies, comma 3, del codice civile, salvo le limitazioni ivi contemplate.

Fermo quanto previsto dall'art. 42-bis del codice civile, la trasformazione in fondazione, la fusione e la scissione dell'associazione possono essere decise dall'assemblea.

In ogni caso, l'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'associazione con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo della sede dell'associazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso.

Il recesso ha effetto nei confronti dell'associazione dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 42-bis, comma 4, del codice civile, gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 20) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal vice presidente del consiglio direttivo o, in caso di assenza, impedimento o rinuncia anche di quest'ultimo, dal consigliere di amministrazione più anziano di età. In caso di assenza, impedimento o rinuncia di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne i lavori assembleari, l'ordine degli interventi e la trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di stabilire, nel rispetto della legge, del presente statuto e dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari, le procedure da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati all'unanimità.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante

allegato;

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'intervento in assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

ART. 21) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.

La delega non può essere rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è stata conferita a una società, associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se ha un numero di associati pari o superiore a cinquecento.

La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi di amministrazione e di controllo dell'associazione.

TITOLO V

DIREZIONE E CONTROLLO

ART. 22) ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri, secondo il numero determinato dagli associati al momen-

to della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

L'organo di amministrazione resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Al consiglio direttivo compete di:

- a) gestire l'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea;
- b) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'associazione;
- c) predisporre le bozze dei bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi associati;
- e) svolgere ogni altro compito previsto dal presente statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo di amministrazione dell'associazione.

ART. 23) CONSIGLIO DIRETTIVO - PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE - COMITATO ESECUTIVO - CONSIGLIERI DELEGATI

Al momento della nomina del consiglio direttivo, l'assemblea degli associati ne nomina il presidente e, se lo ritiene utile, il vice presidente.

Il presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da un consigliere o dall'organo di controllo, convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio direttivo si raduna anche fuori dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia.

La convocazione è fatta almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera

con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato. Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal vice presidente o, in caso di assenza, impedimento o rinuncia anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età. In caso di assenza, impedimento o rinuncia di questi, la riunione è presieduta dal consigliere designato dagli intervenuti.

L'intervento alle riunioni del consiglio direttivo può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte di chi presiede la riunione e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

La riunione si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il soggetto che presiede la riunione ed il soggetto verbalizzante, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

Il consiglio direttivo può delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti o a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri.

Al consiglio direttivo spetta comunque il potere di impartire direttive e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe e di chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione dell'associazione.

ART. 24) COMPENSO AL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al consiglio direttivo non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'ufficio.

ART. 25) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell'associazione spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato, o ai consiglieri delegati, nei limiti della delega.

La rappresentanza dell'associazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del decreto legislativo n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si

prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 26) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

ART. 27) ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 117 del 2017, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea. Il collegio dei controllori, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio dei controllori è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile.

Nel caso di organo di controllo monocratico, il controllore unico deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

I membri dell'organo di controllo sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del decreto legislativo n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, decreto legislativo n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti

di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 decreto legislativo n. 117 del 2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'organo di controllo partecipano di diritto alle adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee ed alle riunioni del comitato esecutivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 117 del 2017, l'associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

ART. 28) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 27 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 del decreto legislativo n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'associazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di tre membri.

L'incarico è conferito dall'assemblea, la quale determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico; i revisori sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'associazione;
- si esprimono, con apposite relazione da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva

va;

- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 del codice civile.

TITOLO VI

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

ART. 29) COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato tecnico-scientifico, determinandone ad ogni rinnovo il numero dei membri, scelti fra esperti del settore archivi e biblioteche. Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto da un Direttore scientifico ed ha il compito di:

- svolgere funzioni di consulenza su richiesta del Consiglio Direttivo, rappresentare e valorizzare l'immagine dell'associazione in ambito nazionale ed internazionale, curando la diffusione dei risultati conseguiti nelle attività di ricerca scientifica; in particolare il Comitato tecnico-scientifico si occupa delle relazioni esterne finalizzate alla divulgazione e diffusione dei risultati scientifici con seguiti;

- sviluppare relazioni internazionali, promuovendo la partecipazione dell'associazione ad organismi scientifici per lo sviluppo di accordi di cooperazione scientifica;

- consolidare i rapporti con altri organismi scientifici analoghi per il monitoraggio e la divulgazione di iniziative nei settori di interesse comune.

L'organizzazione e il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico sono determinati da un apposito regolamento predisposto e approvato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VII

BILANCIO

ART. 30) BILANCIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'organo di amministrazione redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dell'art. 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo di amministrazione redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

ART. 31) UTILI ED AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VIII

ESTINZIONE, SCIoglIMENTO, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 32) ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

L'associazione si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'associazione si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'associazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 33) LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio.

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea provvede, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione, alla nomina di uno o più liquidatori ed alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

ART. 34) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo *quorum*, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli del presente statuto che presuppongono detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge.

ART. 36) DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo di amministrazione.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per la mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ART. 37) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, le norme del codice civile e le leggi speciali in materia di associazione.

F.to Massimo Cruciotti

Alessandro SQUILLACI notaio (l.s.)

	Certificazione di conformità di copia digitale a originale	
	analogico (art. 22, comma 1, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82	
	e successive modifiche, art. 68-ter della legge 16 febbraio	
	1913, n. 89).	
	Io sottoscritto, Avv. Alessandro Squillaci, Notaio in Roma	
	(RM), con studio in Viale Giuseppe Mazzini n.88, iscritto	
	nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velle-	
	tri e Civitavecchia, certifico che la presente è copia su	
	supporto informatico conforme all'originale, formato in ori-	
	gine su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto e custo-	
	dito nei miei atti.	
	La presente copia informatica, in formato PDF/A, si compone	
	di un unico documento informatico, contenente sia la riprodu-	
	zione dell'immagine del documento cartaceo originale, sia la	
	presente certificazione di conformità, per complessive tren-	
	tasette facciate.	
	Si rilascia, con apposizione della firma digitale da parte	
	di me notaio, ai sensi dell'art. 68-ter della legge 16 feb-	
	braio 1913, n. 89, e dell'art. 22, comma 1, del D. Lgs. 7	
	marzo 2005, n. 82.	
	Roma, 28 (ventotto) luglio 2022 (duemilaventidue).	
	File firmato digitalmente dal notaio Alessandro Squillaci	